



COMUNE DI LULA

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Via Dei Mille, 11 – 08020 LULA
0784/417900

Ordinanza n. 10 del 03-06-2025

OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO NELLA PIAZZA ROSE LUXEMBURG IL GIORNO 14/06/2025

IL SINDACO

- **VISTA** La richiesta del Sig. Piras Giuseppe, in qualità di responsabile dell'evento, protocollo 3726/25, con la quale richiede l'autorizzazione per svolgere l'evento "Torneo di Murra Lulese 2025";
- **PRESO ATTO** delle verifiche effettuate in loco dal personale di Polizia Locale;
- **VISTA** L'Autorizzazione di PS 06/25
- **RITENUTO** opportuno disporre, a tutela dell'incolumità dei partecipanti, l'adozione dei dovuti provvedimenti;
- **VISTI** L'art. 7 del "Nuovo Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n°285;
- **VISTO** Il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. del 16-XII-1992, n°495;
- **RITENUTO** che a tutela dei partecipanti, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;
- **VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000);

ORDINA

L'Istituzione del Divieto di transito e di sosta nella Piazza Rose Luxemburg il giorno 14/05/2025 a partire dalle ore 17,00 e sino alla fine dell'evento, affinché possano essere agevolate le procedure di preparazione delle box per il torneo e la sicurezza del pubblico, che inizierà alle ore 19.00. È consentito il transito e la sosta dei mezzi coinvolti nella messa in opera, i quali poi dovranno essere allontanati dalla piazza prima dell'inizio del torneo.

La chiusura disposta dal comitato organizzatore con apposizione di n°20 transenne sarà così disposta:

- Nell'intersezione con Corso A. Gramsci;
- Intersezione Via La Marmora;
- Nella traversa di via Milano;
- Nella via Falqui all'intersezione con la via Milano.

PRESCRIVE

- Il divieto di introdurre all'interno delle aree interessate dallo svolgimento della manifestazione: contenitori, bicchieri, bottiglie di vetro, metallo ed altri materiali contrari alle prescrizioni delle direttive in materia di ordine pubblico.
- La stessa prescrizione è valida anche per tutte le attività di mescita e somministrazione di sostanze alcoliche che insistono sul luogo interessato dalla manifestazione. Esse non dovranno consentire l'asporto di bibite contenute in bicchieri o bottiglie di vetro e materiali non idonei.
- Il presidente del Comitato Organizzatore avrà cura di essere sempre presente all'evento con un numero adeguato di collaboratori, dovrà altresì farsi carico del mantenimento dei luoghi assegnati in stato di pulizia, assicurandone il decoro, ed evitare danneggiamenti alle proprietà del Comune delle quali ne è responsabile durante ed in conseguenza dell'evento.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente. A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7-agosto-1990, n°241 si avverte che, avverso il presente atto, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Regionale della Sardegna. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 285/92, sempre nei termini di 60 giorni potrà essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti al Ministero LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92. Per i trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal C.D.S.

Si dispone la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
SIG. MARIO CALIA

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Ordinanza n. 10 del 03-06-2025